

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90;

Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per l'anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Vista la propria delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015, con la quale l'Autorità ha confermato per l'anno 2015, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Considerato che la misura del contributo per gli anni 2014 e 2015 ha subito una sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013;

Considerato che le esigenze di spesa di funzionamento dell'Autorità, anche in ragione delle previsioni di legge finalizzate al contenimento della spesa alle quali l'Autorità si è prontamente adeguata e delle ulteriori misure di spending review spontaneamente adottate, consentono di mantenere invariata detta aliquota, confermando per l'anno 2016 la misura del contributo nello 0,06 per mille del fatturato;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90 al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2016;

Delibera:

1. di confermare per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 300 mila euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Roma, 24 febbraio 2016

Il presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

16A01976

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo sanitario nazionale (FSN) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, assegnazione alle regioni delle quote relative alle attività di ricerca nell'ambito delle attività di prevenzione e cura della fibrosi cistica. (Delibera n. 118/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale, all'art. 32, comma 16, dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3 che prevede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente l'importo di € 4.390.000 da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente e alla documentata funzione dei Centri specializzati di riferimento per la ricerca;



Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 830 e 836 i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 47,05 per cento per l'anno 2008 e del 49,11 per cento per gli anni successivi e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Viste le proprie delibere nn. 48/2008, 5/2010, 25/2011, 15/2012 e 141/2012 che, nel ripartire le disponibilità del Fondo sanitario nazionale, rispettivamente per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, vincolano, per ciascuna annualità, la somma di € 4.390.000 al finanziamento degli interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica da ripartire a seguito di successive proposte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 2008, n. 95 che, nell'approvare il piano di riparto di dette risorse destinate per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, pari a € 4.390.000 (di cui € 3.100.000 per l'assistenza specifica e € 1.290.000 per la ricerca) stabilisce di rinviare, a partire dall'anno 2007, a successiva deliberazione l'assegnazione della quota delle risorse destinate alla ricerca, pari a € 1.290.000, sulla base della valutazione scientifica di progetti di ricerca delle regioni, da effettuarsi da parte di un organismo di valutazione successivamente individuato dal Ministero della Salute nella «Commissione nazionale della ricerca sanitaria»;

Vista la nota n. 6773 del 28 luglio 2015 con la quale sono state trasmesse le proposte del Ministro della salute, concernenti il riparto tra le Regioni della somma di € 1.290.000 vincolata per ciascuna annualità alle attività di ricerca nell'ambito delle attività di prevenzione e cura della fibrosi cistica, rispettivamente per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;

Tenuto conto che, come evidenziato nelle stesse proposte sopra citate, il Ministero della salute, nell'invitare le Regioni a presentare i progetti, ha comunicato gli importi messi a disposizione per la redazione degli stessi progetti relativi alle cinque annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché successivamente le rettifiche apportate agli importi relativi al solo anno 2012;

Considerato che laddove si sono verificati casi di incongruenza tra i suddetti importi messi a disposizione e quelli richiesti dalle Regioni si è optato per l'assegnazione dell'importo minore, venendosi così a creare delle economie per l'Esercizio;

Tenuto conto che tali importi destinati alla ricerca sono stati determinati tenendo conto del numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente a livello regionale;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province Autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la riduzione prevista dall'art. 1, comma 830,

della legge finanziaria 2007, pari al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per gli anni successivi;

Vista l'intesa sulle cinque relative proposte di riparto sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 2 luglio 2015 (Rep. Atti/CSR n. 102, n.103, n.104, n.105 e n.106 riferiti rispettivamente a FSN 2008, FSN 2009, FSN 2010, FSN 2011 e FSN 2012);

Considerato che i citati progetti sono stati valutati dal Nucleo interno di valutazione, e non dalla Commissione Nazionale Ricerca che aveva cessato le proprie funzioni, in seguito attribuite al Comitato tecnico sanitario costituito con DM in data 20 maggio 2015 e che, per quanto la sopracitata Intesa del 2 luglio 2015 sia stata sancita in data successiva alla costituzione del Comitato, l'iter istruttorio è da ritenersi concluso antecedentemente, anche per quanto riguarda l'annualità 2012, in deroga a quanto stabilito da questo Comitato nella propria delibera n. 80/2015;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n.5587 del 23 dicembre 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per il 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, destinate alla prevenzione e cura delle fibrosi cistica con le rispettive delibere CIPE citate in premessa, vengono ripartite tra le Regioni le somme del Fondo accantonate per le relative attività di ricerca, pari a € 1.290.000 per ciascuna annualità.

Della complessiva somma di € 6.450.000 messa a disposizione per tutte le cinque annualità, viene assegnata alle Regioni la somma di € 6.384.795, a causa di quanto citato in premessa circa la scelta operata nei casi di incongruità tra gli importi richiesti dalle Regioni per i relativi progetti di ricerca e quelli a loro comunicati come disponibili. Tale scelta ha permesso la realizzazione di economie di spesa per l'Esercizio che ammontano complessivamente a € 65.205.

Gli importi assegnati alle singole Regioni per le cinque annualità considerate sono illustrati nella tabella allegata che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 338



ALLEGATO

FSN 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 - ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DELLE QUOTE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L.362/99)

REGIONE	FSN 2008			FSN 2009			FSN 2010			FSN 2011			FSN 2012			TOTALE RISORSE ASSEGNATE (c+f+h+n+q)
	Importo disponibile (a)	Importo richiesto (b)	Importo assegnato (c) (*)	Importo disponibile (d)	Importo richiesto (e)	Importo assegnato (f) (*)	Importo disponibile (g)	Importo richiesto (h)	Importo assegnato (i) (*)	Importo disponibile (l)	Importo richiesto (m)	Importo assegnato (n) (*)	Importo disponibile (o)	Importo richiesto (p)	Importo assegnato (q) (*)	
PIEMONTE	103.833	103.833	103.833	104.202	104.202	104.202	104.184	104.184	104.184	104.070	104.070	104.070	103.936	99.382	99.382	515.671
LOMBARDIA	236.451	236.000	236.000	237.166	237.000	237.000	237.570	237.150	237.150	237.906	237.906	237.906	238.417	230.000	230.000	1.178.056
VENETO	134.004	134.000	134.000	134.521	134.500	134.500	134.727	134.700	134.700	134.743	134.743	134.700	134.752	134.752	134.752	672.652
LIGURIA	35.956	35.800	35.800	35.822	35.800	35.800	35.810	35.000	35.000	35.720	35.000	35.000	35.632	33.800	33.800	175.400
EMILIA ROMAGNA	95.148	99.000	95.148	95.562	98.000	95.562	95.932	100.300	95.932	96.386	101.000	96.386	96.536	102.000	96.536	479.534
TOSCANA	87.400	87.400	87.400	87.690	87.690	87.690	87.730	87.730	87.730	87.766	87.766	87.766	87.779	84.000	84.000	434.586
UMBRIA	17.501	17.424	17.424	17.590	17.424	17.424	17.628	17.424	17.424	17.652	17.424	17.424	17.667	17.424	17.424	87.120
MARCHE	36.311	34.311	34.311	36.439	36.439	36.439	36.499	36.499	36.499	36.279	36.279	36.279	36.255	34.656	34.656	178.184
LAZIO	144.477	144.477	144.477	145.052	145.052	145.052	145.345	145.345	145.345	145.657	145.657	145.657	145.878	140.000	140.000	720.531
ABRUZZO	30.862	30.862	30.862	30.968	30.968	30.968	30.978	30.978	30.978	30.944	30.944	30.944	30.906	29.235	29.235	152.987
MOLISE	7.137	7.137	7.137	7.129	7.129	7.129	7.099	7.100	7.099	7.073	7.073	7.073	7.048	6.772	6.772	35.210
CAMPANIA	125.638	125.638	125.638	125.573	125.573	125.573	125.067	125.067	125.067	124.843	124.843	124.843	124.607	118.670	118.670	619.791
PUGLIA	98.040	96.789	96.789	97.914	96.789	96.789	97.582	96.789	96.789	97.377	96.789	96.789	97.218	96.789	96.789	483.945
BASILICATA	18.279	18.279	18.279	18.253	18.253	18.253	18.194	18.194	18.194	18.136	18.136	18.136	18.083	17.474	17.474	90.336
CALABRIA	48.033	48.000	48.000	48.049	48.000	48.000	47.880	47.800	47.800	47.760	47.700	47.700	47.664	45.500	45.500	237.000
SICILIA **	70.930	130.800	69.349	68.000	134.100	68.000	67.835	133.300	67.835	67.718	133.900	67.718	67.622	100.000	50.890	323.792
Economie per l'Eraio			5.553			1.619			2.274			1.639			54.120	65.205
TOTALE	1.290.000	1.349.750	1.290.000	1.290.000	1.356.919	1.290.000	1.290.000	1.357.560	1.290.000	1.290.000	1.359.188	1.290.000	1.290.000	1.290.454	1.290.000	6.450.000

(*) Per la determinazione dell'assegnazione dei singoli importi annuali alle Regioni si è optato per l'importo minore tra quello reso disponibile e quello richiesto.

(**) Per la Regione Siciliana, inoltre, sono state effettuate le previste ritenute di legge pari al 47,05 % per l'anno 2008 e pari al 49,11 % per gli anni successivi.

